

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 54/26 “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM))”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 28 maggio 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 29 maggio 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 54/26 "Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM))";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Luca Talevi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 28 maggio 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 29 maggio 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29 maggio 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Luca Talevi

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	Il testo della proposta risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale. In relazione al riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, la proposta disciplina la materia concorrente dell'ordinamento della comunicazione in armonia con quanto stabilito dal quadro ordinamentale statale (legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", articolo 1, comma 13). Anche se l'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'individuare i requisiti richiesti ai componenti del Corecom abbia escluso la partecipazione ai membri dei Consigli e delle Giunte dei comuni, una legge regionale istitutiva del Corecom ha escluso dalla incompatibilità i membri dei Consigli e delle Giunte dei comuni con popolazione inferiore ad un certo limite, senza essere oggetto di impugnativa da parte del Governo.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento legislativo interviene sulla l.r. 8/2001 al fine di innovare la disciplina delle incompatibilità per i membri del Corecom, di cui all'articolo 4. Contestualmente, introduce un adeguamento di carattere sistematico all'articolo 3, eliminando il rinvio alla prima legge di modifica della legge regionale 34/1996.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano attualmente assegnate alla I Commissione consiliare permanente, né all'esame del Consiglio regionale, proposte di legge in materie analoghe.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Articolo 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 8/2001)

L'articolo, in un'ottica di semplificazione, sostituisce il comma 5 al fine di eliminare il riferimento alla prima legge regionale di modifica della l.r. 34/1996, atteso che quest'ultima è stata oggetto di ulteriori e successivi interventi legislativi.

Non comporta, pertanto, alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/2001)

L'articolo interviene sulle cause di incompatibilità dei membri del Corecom, escludendo da tali cause i membri dei Consigli e delle Giunte dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti.

Non comporta, pertanto, alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria.